

ATTO COSTITUTIVO

"Hex Ludus Associazione di Promozione Sociale"
(In sigla "Hex Ludus APS")

In data 15.06.2022 in Lucca, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri.

1. *Giulia Santolini, nata a Penne (PE) il 25/07/1995, residente a Lucca in Via di Fontanelle 764B, C.F. SNTGLI95L65G438N*
2. *Sebastiano Betti, nato a Lucca (LU) il 23/10/1995, residente a Lucca in Via delle Ville Lucchesi 749, C.F. BTTST95R23E715E*
3. *Riccardo Romboni, nato a Lucca (LU) il 29/09/1994, residente a Massarosa in Via dei Borghi 836B, C.F. RMBRCR94P29E715P*
4. *Alice Elettra Blanda, nata a Lucca (LU) il 03/04/1991, residente a Lucca in Via Sarzanese 2660E, C.F. BLNLLT91D43E715K*
5. *Nicola Marlia, nato a Lucca (LU) il 29/12/1981, residente a Lucca in Via della Bordogna 823C, C.F. MRLNCL81T29E715E*
6. *Lorenzo Giovannelli, nato a Lucca (LU) il 29/03/1986, residente a Lucca in Via Sarzanese 2660E, C.F. GVNLCU87L28G999Y*
7. *Diego Vichi, nato a Lucca (LU) il 19/07/1989, residente a Lucca in Via di Mezzo I 153E, C.F. VCHDGI89L19E715O*
8. *Ferdinando Stefano Tropea, nato a Reggio Calabria (RC) il 31/01/2000, residente a Reggio Calabria in Via Dalmazia 32, C.F. TRPFDN00A31H224J*
9. *Luca Vignolini, nato a Prato (PO) il 28/07/1987, residente a Lucca in Via di Picciorana – Traversa II 140R, C.F. VGNLCU87L28G999Y*
10. *Igor Jaksic, nato a Zadar (Croazia) il 23/08/1980, residente a Pisa in Via di Cisanello 121D, C.F. JKSGRI80M23Z149F*

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017. I presenti chiamano a fungere da Presidente Giulia Santolini e da segretario Riccardo Romboni, che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività, di interesse generale per il perseguimento, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, l'associazione ha lo scopo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in ambito teatrale e ludico, mediante l'organizzazione di eventi di teatro d'improvvisazione, gioco di ruolo e gioco da tavolo.

L'associazione esercita la seguente attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale 107/2021.

Il Presidente dell'Assemblea spiega che verosimilmente l'associazione non necessiterà di organo di controllo e di revisore legale previsti dal D.Lgs. 117/2017 per le grandi realtà: laddove il sodalizio dovesse crescere si valuterà una riformulazione dello statuto per disciplinare anche quelle figure.

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi

degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'associazione è denominata **"Hex Ludus Associazione di Promozione Sociale"**, in sigla **"Hex Ludus APS"**

Il Presidente propone che l'associazione abbia sede a Lucca e che abbia durata a tempo indeterminato. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità, specificando in Statuto esclusivamente l'indicazione del Comune in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Giulia Santolini, Presidente;
- Sebastiano Betti, Vicepresidente;
- Riccardo Romboni, Segretario;
- Alice Elettra Blanda, Tesoriere;
- Nicola Marlia, Consigliere

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Luogo e data

Lucca, 15/06/2022

Firma

I soci fondatori

[Handwritten signatures of the founding members]

Allegato A – Statuto



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 5/7/2022

Al n. 1362 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti *[Signature]*

[Signature]

HEX LUDUS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Articolo 1. Hex Ludus

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Hex Ludus APS" (e, nel prosieguo, solo "Associazione"), con rispetto delle norme dettate dal Codice del Terzo Settore (CTS, D. Lgs. 117/2017), dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, e dalla normativa applicabile, con sede a Lucca. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale nello stesso Comune e quella operativa principale. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2. Finalità e attività

L'associazione promuove e organizza attività ricreative e culturali, principalmente quelle definite come gioco di ruolo dal vivo e da tavolo; sostiene inoltre il gioco quale attività di carattere educativo, di promozione sociale, a favore degli associati, loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo in via esclusiva o principale, le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, con specifico riferimento alle attività previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione intende promuovere:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D. Lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. i).

Tali attività potranno essere declinate, in particolare, come a seguire:

1. Realizzare in Italia attività di gioco di ruolo, principalmente eventi riconducibili al teatro di improvvisazione dal vivo, sviluppando apposite sceneggiature e regolamenti di gioco.
2. Intraprendere iniziative promozionali e pubblicitarie, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi associativi.
3. Diffondere il gioco quale strumento didattico, attraverso cui valorizzare la storia e la cultura del territorio.
4. Formare personale volontario necessario per l'organizzazione di una sessione di gioco di ruolo dal vivo.
5. Rappresentare gli associati presso organismi e/o enti che possano concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
6. Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale. Offrire opportunità di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.
7. Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia e della performance, e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
8. Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 3. Attività secondarie e raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

BASE ASSOCIATIVA

Articolo 4. Ammissione e diritti del socio

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che abbiano compiuto 16 anni di età, che decidono di perseguire gli scopi dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

1. Possono essere soci sia persone fisiche, sia enti del terzo settore o senza scopo di lucro.
2. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.
3. Il numero degli aderenti è illimitato.
4. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e all'elettorato attivo. Quelli maggiorenni anche all'elettorato passivo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo oltreché a partecipare alla vita associativa e ad esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente. Il diritto di voto per i minorenni verrà esercitato con l'ausilio del genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci.
8. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5. Decadenza del socio

Di seguito vengono elencate tutte le casistiche in cui si perde la qualità di socio:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il 15 novembre dell'anno precedente;
- d) per esclusione:
 - per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - per gravi, persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, una volta decisa l'ammissione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni dal suo ricevimento contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6. Tipologie di socio

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'associato ordinario è colui che si iscrive all'associazione successivamente alla sua costituzione.

I volontari svolgono la loro attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono non retribuiti in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione in conformità alla legge. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 7. Doveri del socio

I soci sono tenuti a:

1. Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
3. Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione.
4. Versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
5. Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 8. Esclusione e recesso

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione contro di esso alla assemblea dei soci che deciderà nella prima seduta utile.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci del provvedimento del consiglio direttivo oppure di quello dell'assemblea che confermi l'esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 9. Patrimonio, risorse economiche e bilancio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati.
2. Eredità, donazione e legati.
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
5. Entrate o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, in via secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi e da raccolta fondi.
8. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi e depositato entro il 30 giugno nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi

Sono Organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.

Ogni associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

2. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione;
4. Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità l'Assemblea dei soci può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa alla votazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria: nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo; approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; si esprime sull'esclusione e radiazione dei soci dall'associazione; si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

Articolo 12. L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio e sui temi a essa riservati dalla legge.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e negli altri ulteriori casi, salvo quelli indicati al successivo comma, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13. Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14. Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione è formato da 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea dei soci; rimangono in carica per 3 anni e sono eleggibili per 2 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione tramite elezioni suppletive nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

L'Organo di Amministrazione:

1. Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.
2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. Predispone il bilancio o rendiconto.
4. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.
5. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
6. Redige e conserva il libro dei soci, il registro dei volontari, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci.
7. Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 15. Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle

deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16. Il Segretario

Il Segretario viene nominato fra i Consiglieri. Non può coincidere con la carica di Presidente. Il Segretario ha cura del mantenimento del libro dei soci, del registro dei volontari del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, e del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci; ne è responsabile e custode, per conto del Consiglio Direttivo.

Art. 17. Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente fra i Consiglieri. Propone le iniziative per il finanziamento dell'associazione. Non può coincidere con la carica di Presidente. Il Tesoriere è responsabile del bilancio associativo. Il Tesoriere è responsabile della raccolta delle quote associative e di ogni altro contributo, nonché dell'esecuzione delle spese associative; predispone e redige il bilancio consuntivo annuale dell'associazione, nonché la relazione di bilancio e li presenta al Consiglio Direttivo perché possa presentarla all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Tesoriere ha cura della contabilità di cassa. Ogni spesa deve essere approvata precedentemente dal Consiglio Direttivo e deve trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa. Spese urgenti possono essere autorizzate dal Presidente e poi recepite dal Consiglio Direttivo, ma pur sempre col dovuto riscontro di cassa. Nessun rimborso è dovuto per spese che non rispettano le norme di cui sopra. Il fondo comune dell'associazione, costituito dalle quote associative, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere. In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere, un nuovo Tesoriere è nominato dal Presidente.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 18. Assicurazione

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 19. Clausola Compromissoria

Per eventuali interpretazioni discordanti e di applicazione del presente Statuto e per le controversie tra soci o tra soci ed Organi, ciascun socio s'impegna a ricorrere al Consiglio Direttivo. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere, nonostante la Clausola Compromissoria, nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente Statuto, o comunque da esso derivante, è competente in via esclusiva il Tribunale di Lucca.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione stessa. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Norma di Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.